

P.U. 160-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MONZA**  
**Sezione Terza Civile**  
**Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice rel.
Dott.ssa Tania Scanu	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 160-1/2026** promosso da **MIRKO GRASSI** (C.F. GRSMRK88P26D912V), con il patrocinio dell'Avv. Monica Belotti.

Conclusioni:

“**CHIEDE**

*che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII voglia:*

- *dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Grassi Mirko, a nato a Garbagnate Milanese (MI) il 26.9.1988, Codice Fiscale GRSMRK88P26D912V;*
- *nominare un Liquidatore, da individuarsi eventualmente anche nel medesimo professionista incaricato come Gestore della Crisi, dott. Massimiliano Cucchi, disponendo che lo stesso provveda agli adempimenti di cui all'art. 270 CCII;*
- *disporre che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; ordinando la sospensione delle procedure esecutive in corso;*
- *fisare i limiti di quanto occorre al mantenimento e per le esigenze di vita e famigliari del ricorrente, ed in particolare disporre che i redditi percepiti dal debitore siano dal medesimo trattenuti per tali esigenze, con esclusione della somma di € 500,00 mensile che dovrà essere versata alla Procedura.*
- *dichiarare l'esdebitazione del debitore ai sensi degli artt. 278-282 CCIP'.*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**



Premesso che:

- con ricorso depositato in data 5 maggio 2026, Mirko Grassi ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I.;
- al ricorso è stata, altresì, allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dall'O.C.C. Dott. Massimiliano Cucchi, il quale ha:
  - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 C.C.I.I. in quanto Mirko Grassi risiede da oltre un anno a Seregno (MB): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.. Dalla documentazione agli atti è, infatti, emerso che il ricorrente non è imprenditore, bensì prestatore di lavoro subordinato. Conseguentemente, Mirko Grassi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria pari a complessivi € 495.673,03 (cui vanno aggiunte le spese per il proprio sostentamento pari ad € 1.301,00 e le spese per il mantenimento di due figlie minorenni fissate, con ordinanza presidenziale dell'11 aprile 2023 emessa nell'ambito del pendente giudizio di separazione personale dei coniugi, in complessivi € 1.200,00 oltre al contributo nella misura del 60% alle spese straordinarie) ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato dalla retribuzione mensile di



circa € 1.700,00 netti, dall'assegno unico per i figli di € 200,00 al mese e da giacenze su conto corrente di modico importo;

- come si evince dalla relazione O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Mirko Grassi.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., come modificato dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, si ritiene di nominare quale Liquidatore il Dott. Marco Ballarin.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **MIRKO GRASSI** (C.F. GRSMRK88P26D912V);

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott. Alessandro Longobardi**;

NOMINA Liquidatore il **Dott. Marco Ballarin**;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;

ORDINA ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
  - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
  - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
  - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
  - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 3 giugno 2026.

Il Giudice Estensore

*Dott. Alessandro Longobardi*

Il Presidente

*Dott.ssa Caterina Giovanetti*

